

**TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE**

R.G.A.C. n. omissis/17

IL GIUDICE,

letti gli atti del giudizio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/10/2017, scaduto il termine per nota;

rilevato che è pacifico tra le parti che la presente causa rientri in quelle per le quali è previsto il previo esperimento, quale condizione di procedibilità della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs, 28/10;

atteso che a tal fine non può considerarsi utilmente esperita la procedura attivata ben tre anni prima dell'introduzione del presente giudizio con la banca in corporata dall'odierna banca convenuta;

ritenuto, in particolare, che, nonostante la mancata previsione legislativa di un termine tra la conclusione del procedimento di mediazione e l'inizio del processo, una procedura di mediazione instaurata a distanza di un notevole lasso di tempo rispetto all'instaurazione del processo non possa espletare quella funzione deflattiva del contenzioso che le è propria;

rilevato, in particolare, che tale funzione è del tutto vanificata nel caso in esame sia dall'intervento di mutamenti giurisprudenziali nella materia bancaria, sia dal fatto che la convenuta, essendo soggetto giuridico diverso dall'istituto bancario incorporato coinvolto nella mediazione, ben potrebbe effettuare una diversa valutazione sull'opportunità di una definizione in via bonaria della lite;

PQM

ONERA parte attrice di attivare nel termine di 30 gg, la procedura indicata in parte motiva. Rinvia la causa all'udienza del 12/06/2018 ore 9°30 per la verifica dell'espletamento della suindicata procedura.

Avellino, li 20.01.18

Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*